



Processi verbali delle sedute dell'Assemblea legislativa

LXXXVI Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 307 del 18 febbraio 2014

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)".

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	√		17 - Locchi Renato	√	
2 - Bottini Lamberto	√		18 - Mantovani Massimo	√	
3 - Bracco Fabrizio Felice	√		19 - Mariotti Manlio	√	
4 - Brega Eros	√		20 - Marini Catuscia	√	
5 - Brutti Paolo	√		21 - Modena Fiammetta		√
6 - Buconi Massimo		√	22 - Monacelli Sandra		√
7 - Carpinelli Roberto	√		23 - Monni Massimo	√	
8 - Cecchini Fernanda		√	24 - Nevi Raffaele	√	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	√		25 - Riommi Vincenzo	√	
10 - Cirignoni Gianluca	√		26 - Rometti Silvano		√
11 - Cintioli Giancarlo	√		27 - Rosi Maria	√	
12 - De Sio Alfredo		√	28 - Smacchi Andrea	√	
13 - Dottorini Olivier Bruno	√		29 - Stufara Damiano		√
14 - Galanello Fausto	√		30 - Valentino Rocco Antonio	√	
15 - Goracci Orfeo	√		31 - Zaffini Francesco	√	
16 - Lignani Marchesani G. Andrea	√				

PRESIDENTE: Eros Brega

CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO

L'ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 307 DEL 18 FEBBRAIO 2014

LEGGE REGIONALE - "Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13;

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3 maggio 2013 e trasmessa, in pari data, per competenza in sede redigente alla I Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1201);

ATTESO che la proposta di legge suddetta è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Damiano Stufara e Renato Locchi;

ATTESO altresì che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che il titolo della proposta di legge risulta così modificato: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)";

VISTO l'articolo 30 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal relatore Consigliere Renato Locchi e per



la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1201/BIS);

VISTO l'emendamento presentato in Commissione ed approvato;

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 14 voti favorevoli, n. 8 voti contrari e n. 2 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) è inserito il seguente:

"1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati."



Art. 2

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006, le parole: "pari al" sono sostituite dalle seguenti: *"determinata dalla Giunta regionale non oltre il"*.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed è rieleggibile.

Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni consiliari
ed ai Comitati Permanenti
Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione
e Lavori d'Aula
Dr. Fabio Piergiovanni